



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE  
SERVIZIO ESPROPRI E RILIEVI**

**DETERMINAZIONE N. 202 DEL 06-06-2011**

**OGGETTO:** *P.E.E.P. Comparto di Badia a Settimo - San Colombano. Aree interessate. Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010. Atto di transazione. Impegno spesa e Liquidazione 1° acconto agli aventi diritto e rimborso spese.*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE**

**Visto** l'Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** l'Art. 67 dello Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

**Vista** la disposizione del Sindaco del Comune di Scandicci 14/12/2010 n. 64 prot. 51652 con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzione e Ambiente".

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2011;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG anno 2011;

**Premesso che:**

- I Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza erano comproprietari di alcune aree interessate dal P.E.E.P. Comparto di Badia a Settimo - San Colombano, approvato con Deliberazione Consiliare n. 245/1993 poi successivamente modificato con Varianti approvate con Deliberazioni Consiliari. n. 134/2002 e n. 80/2003; l'approvazione del

P.E.E.P. suddetto equivale, ai sensi di legge, a Dichiarazione di Pubblica Utilità nonché indifferibilità ed Urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici ivi previsti;

- Nell'ambito del procedimento espropriativo delle suddette aree veniva disposta l'Occupazione d'Urgenza con immissione nel possesso delle stesse a favore del Comune di Scandicci nel Giugno e Novembre 2004 e per le quali in data 26 gennaio 2006 sono stati emessi i Decreti Definitivi di Espropriazione n. 71, n. 72, n.73;
- Con atto di citazione notificato in data 23/09/2005 i Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza si sono rivolti alla Corte d'Appello di Firenze per ottenere, previa ammissione del C.T.U., la determinazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione delle aree edificabili di loro proprietà incluse nel P.E.E.P. Badia a Settimo – San Colombano, la maggiorazione di dette somme per rivalutazione monetaria, dalla notifica dell'atto introduttivo fino al deposito presso la Cassa DD.PP. e per interessi legali, nonché la condanna del Comune al deposito di tali somme, decurtate degli importi già depositati presso la competente Cassa CC.DD. e la condanna, infine, al pagamento di tutte le spese sia di C.T.U. che di C.T.P., che degli onorari di causa;

#### **Preso atto che**

- con Sentenza n. 1080 del 19/07/2010, notificata al Comune di Scandicci il 07/10/2010 la Corte d'Appello di Firenze ha determinato l'indennità dovuta dal Comune di Scandicci ai suddetti Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza in € 650.000,00 per le aree espropriate, € 26.442,49 per l'occupazione delle aree stesse, € 1.424,92 per l'occupazione relativa alle aree non espropriate, stabilendone la spettanza a favore degli attori negli importi corrispondenti alle rispettive quote di proprietà, con gli interessi al tasso legale, dalla data di adozione di Decreti di Esproprio (26 Gennaio 2006), ordinando al Comune di Scandicci il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza fra tali importi e quelli già ivi versati, nonché condannando il Comune stesso a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 19.588,54, oltre accessori di legge e rimborso delle spese di C.T.U.;

**Considerato che** in virtù di unanimi orientamenti giurisprudenziali, invocati dal legale di parte avversa e condivisi con l'Ufficio Avvocatura Comunale, la sopracitata Sentenza della Corte d'Appello di Firenze Sez. I del 19/07/2010 n. 1080 spiega i propri effetti non solo nei confronti dei Sigg. Castellani Fosco e Luchini Marizza, comproprietari opposenti, ma anche nei confronti dei Sigg.ri Nesti Dali e Nesti Silvano (comproprietari non opposenti di 2/18 ciascuno di alcune delle aree espropriate in questione), secondo come si evince in giurisprudenza Cass. Sez. I 11/12/2009 n. 25966; Cass. Sez. I 03/05/2005 n. 9172, Cass. Sez. Unite 26/06/2003 n. 10165 e come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011;

#### **Rilevato che**

- per effetto della citata Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010, nonché degli orientamenti giurisprudenziali sopracitati il totale delle indennità spettanti ai Sigg.ri Fosco Castellani, Marizza Luchini, Dali Nesti e Silvano Nesti ammonta, alla data di adozione dei decreti di esproprio (26.1.2006), ad € **677.867,41** (ovvero € 650.000,00 + € 26.444,49+ € 1.424,92) e, dunque, quello residuo loro dovuto alla

predetta data, detratto quanto a suo tempo depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, già svincolato e riscosso, (come sopra esposto), ammonta ad **€ 595.720,21** (ovvero € 667.867,41 - € 82.147,20);

- maggiorando l'importo di € 595.720,21 degli interessi legali dal 26.1.2006 (data di adozione del decreto di esproprio) ad oggi, secondo quanto statuito dalla Sentenza della Corte di Appello di Firenze sopra citata, si perviene all'importo di **€ 669.173,33**, ancora dovuto a titolo di indennizzo dal Comune di Scandicci ai Sigg.ri Fosco Castellani, Marizza Luchini, Dalì Nesti e Silvano Nesti;

#### **Rilevato che**

- sono intercorse fra le parti, trattative, condotte dall'Ufficio Avvocatura Comunale e dal legale di parte avversa, al fine di addivenire ad un accordo transattivo, in ordine agli importi ancora da corrispondere agli attori Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza ed ai comproprietari non oppositori Sigg.ri Nesti Dalì e Nesti Silvano, alle relative modalità ed ai tempi di pagamento a favore degli stessi da parte del Comune di Scandicci;
- tali trattative si sono positivamente concluse con la definizione dello schema dell'atto di transazione, il quale:
  - quantifica in **€ 630.000,00** (anziché € 669.173,33) l'importo lordo complessivo ancora dovuto dal Comune di Scandicci ai Sigg.ri Fosco Castellani, Marizza Luchini, Dalì Nesti e Silvano Nesti, a titolo di indennità di espropriazione, indennità di occupazione per le aree espropriate e per quelle non espropriate ed interessi su di esse maturati;

**Preso atto altresì che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011, immediatamente eseguibile, è stato fra l'altro approvato quanto segue:

- lo schema dell'atto di transazione fra il Comune di Scandicci e i Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Dalì e Nesti Silvano, allegato alla Deliberazione stessa, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, in via transattiva, le parti hanno convenuto l'entità della somma dovuta dal Comune di Scandicci ai Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Dalì e Nesti Silvano, per un importo complessivo di **€ 630.000,00**, soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991, (comprensivo di indennità esproprio, indennità di occupazione delle aree espropriate, indennità di occupazione dell'area non espropriata e interessi, il tutto già decurtato della somma già a suo tempo depositata a titolo di indennità di esproprio presso la Cassa DD.PP.), oltre a **€ 27.685,96** lordi per rimborso delle spese legali, nonché **€ 1890,85** per spese C.T.U. e **€ 8.171,00** per spese registrazione della citata Sentenza quindi per complessivi **€ 10.061,85** dovute solo ai ricorrenti Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, **il tutto per un importo complessivo di € 667.747,81**
- di dare atto che l'atto amministrativo di liquidazione dell'importo di **€ 100.000,00**, soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991, a titolo di acconto

previsto dallo schema dell'atto di transazione, e dovuto ai Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Silvano e Nesti Dalì secondo le quote stabilite nello schema dell'atto di transazione e con la citata Deliberazione di Giunta n. 97 del 24/05/2011 stessa, verrà adottato dal competente Dirigente dell'Ufficio Espropri di questa Amministrazione Comunale entro la data di stipula dell'atto di transazione e che esso trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 100.000,00 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005
- di dare atto che l'atto amministrativo di liquidazione dell'importo di € **10.061,85** (€ 8.171,00 spese di registrazione della citata Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010 e € 1890,85 per spese di C.T.U.), dovuto ai soli oppositori Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza, ciascuno per la metà, verrà adottato dal competente Dirigente dell'Ufficio Espropri di questa Amministrazione Comunale, entro la data di stipula dell'atto di transazione e tale importo trova copertura finanziaria nel seguente modo:
  - € 10.061,85 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005
- di dare altresì atto che il suddetto importo residuo a saldo di € **530.000,00** soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991, verrà versato agli aventi diritto Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Dalì e Nesti Silvano entro il 31/01/2012, senza applicazione, fino a tale data, di interessi legali e che comunque, in caso di ritardato pagamento totale o parziale, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali sulla somma ancora dovuta;
- di dare atto che il suddetto importo a saldo di € **530.000,00** soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991, come precisato nella Convenzione stipulata con il Comune di Scandicci in data 02/03/2006 Rep. n. 13017 e più precisamente all'art. 3 lettera a), risulta a totale carico del Consorzio Nuova Badia, nonché delle Società Cooperative Edificatrici che lo compongono e/o soci acquirenti proprietari degli alloggi e verrà pertanto richiesto ai medesimi soggetti, in quanto obbligati, a cura dei competenti Uffici comunali, con le forme e le modalità che verranno ritenute opportune;

**Rilevato altresì che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo testo dell'art. 4 dello schema dell'atto di transazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011 ( che sostituisce integralmente l'art. 4 dello schema dell'atto precedentemente approvato), come di seguito riportato:

*“art.4*

*Le parti si danno reciprocamente atto che il termine (31/01/2012) previsto per il pagamento da parte del Comune di Scandicci ai Sigg.ri Fosco Castellani, Marizza Luchini, Dalì Nesti e Silvano Nesti del saldo dell'indennizzo concordato, è perentorio e non prorogabile. Tuttavia, qualora successivamente alla data di stipula del presente atto sopravvengano disposizioni statali e/o regionali di natura economico – finanziaria (in particolare in materia di patto di stabilità interno) che, obbiettivamente ed indipendentemente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, che dovrà comunque fornire adeguata dimostrazione, impediscono il pagamento del saldo entro il predetto termine, le parti converranno la*

*proroga dello stesso, per una sola volta e comunque per il tempo strettamente necessario, ferma restando l'applicazione degli interessi legali medio tempore maturati. In ogni altro caso, il mancato, ritardato o parziale pagamento di tale saldo entro il predetto termine farà sorgere il diritto dei Sigg.ri Fosco Castellani, Marizza Luchini, Dalì Nesti e Silvano Nesti a richiedere al Comune di Scandicci l'intero indennizzo loro ancora dovuto in forza della Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1080/2010, oltre interessi medio tempore maturati",*

nonché è stato approvato quanto segue:

- di dare atto che lo schema dell'atto di transazione rimane invariato in ogni altra sua parte rispetto allo schema già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011;
- di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto dalla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2011, si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011;

**Precisato che** con l'approvazione avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011 del nuovo testo dell'art. 4 dello schema dell'atto di transazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011, vengono variati patti e condizioni nel caso di mancato pagamento dell'importo di **€ 530.000,00**, a saldo, da parte del Comune di Scandicci ai soggetti aventi diritto, sopra individuati, entro il termine stabilito del 31/01/2012, rispetto a quanto precedentemente stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011;

**Considerato che** l'importo complessivo **€ 110.061,85** (cioè € 100.000,00 + € 10.061,85) è nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale in quanto somma già versata al Comune di Scandicci a suo tempo dal Consorzio "Nuova Badia" e le Società Cooperative Edificatrici che lo compongono per oneri espropriativi delle aree P.E.E.P., oggi somma residuale a disposizione dell'Ente, come risulta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011;

**Preso atto** che l'importo di **€ 530.000,00**, dato dalla differenza tra € 667.747,81 - € 137.747,81 (laddove € 137.747,81 è il totale di € 100.000,00 + 10.061,85 + € 27.685,96) è a totale carico del Consorzio Nuova Badia e le Società Cooperative Edificatrici che lo compongono e/o soci acquirenti proprietari degli alloggi, come da Convenzione stipulata con il Comune di Scandicci in data 02/03/2006 rep. 13017 art. 3 lettera a);

**Precisato altresì che**, nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011, in merito al recupero dell'importo di **€ 530.000,00** a totale carico del Consorzio Nuova Badia nonché delle Società Cooperative Edificatrici che lo compongono e/o soci acquirenti proprietari degli alloggi, tra gli Uffici Comunali deputati, sarà cura dell'Ufficio Comunale Espropri, per quanto di competenza, quello di provvedere a breve termine, ad effettuare le richieste di versamento dell'importo di **€ 530.000,00**, ancora dovuto a questa Amministrazione Comunale, dai soggetti obbligati e cioè dal Consorzio Nuova Badia nonché dalle Società Cooperative Edificatrici che lo compongono e/o soci acquirenti proprietari degli alloggi, come stabilito dalla Convenzione stipulata con il Comune di Scandicci in data 02/03/2006 Rep. n. 13017 e più precisamente all'art. 3 lettera a);

**Rilevato che** come stabilito nello schema dell'atto di transazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 24/05/2011 e come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011, le quote sulla base delle quali ripartire l'importo complessivo di € 630.000,00 agli aventi diritto Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza Nesti Dalì e Nesti Silvano sono le seguenti:

- **50,21 %** al Sig. Castellani Fosco
- **42,07 %** alla Sig.ra Luchini Marizza
- **3,86 %** al Sig. Nesti Dalì
- **3,86 %** al Sig. Nesti Silvano

**Considerato altresì che** a breve termine sarà stipulato l'atto di transazione soprarichiamato tra il Comune di Scandicci e i Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Silvano e Nesti Dalì;

**Ritenuto** opportuno liquidare il primo acconto di **€ 100.000,00**, soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991 a favore dei Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Silvano e Nesti Dalì, ciascuno per le quote sopradette, e l'importo di **€ 10.061,85** (€ 8.171,00 spese di registrazione Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010 e € 1890,85 per spese di C.T.U) a favore dei soli Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza, ciascuno per la quota di un mezzo, come stabilito dalla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 24/05/2011;

**Precisato che** la liquidazione sia dell'importo di **€ 100.000,00**, sopradetto, come pure dell'importo di **€ 10.061,85** dovrà essere effettuata mediante Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato ai soli Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza, come risulta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n 97 del 24/05/2011 e dallo schema dell'atto di transazione allegato, come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011, le cui coordinate bancarie sono in esso contenute;

## **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/05/2011 immediatamente eseguibile;
- 2) Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011, immediatamente eseguibile;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Comunale Espropri per quanto di competenza, di provvedere a breve termine, ad effettuare le richieste di versamento dell'importo di **€ 530.000,00**, ancora dovuto a questa Amministrazione Comunale, dai soggetti obbligati e cioè dal Consorzio Nuova Badia nonché dalle Società Cooperative Edificatrici che lo compongono e/o soci acquirenti proprietari degli alloggi, come stabilito dalla Convenzione stipulata con il Comune di Scandicci in data 02/03/2006 Rep. n.. 13017 e più precisamente all'art. 3 lettera a), nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n 97 del 24/05/2011 in merito al recupero dell'importo di € 530.000,00;

- 4) Di prendere atto che con la suddetta Deliberazione n.. 97 del 24/05/2011 è stato approvato di procedere alla liquidazione a titolo di acconto dell'importo di € **100.000,00**, soggetto alla ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 Legge n. 413/1991 a favore dei Sigg.ri Castellani Fosco, Luchini Marizza, Nesti Silvano e Nesti Dali, ciascuno per le quote loro spettanti;
- 5) Di prendere atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 24/05/2011 è stato approvato di procedere alla liquidazione di € **10.061,85** (€ 8.171,00 spese di registrazione della citata Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010 e € 1890,85 per spese di C.T.U.), importo dovuto ai soli oppositori Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza, ciascuno per la quota di un mezzo;
- 6) Di assumere l'impegno spesa di € **100.000,00** di cui al precedente punto 4) allocato come segue:
- € 100.000,00 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005 sub 79 /2011
- 7) Di assumere l'impegno spesa di € **10.061,85** di cui al precedente punto 5) allocato come segue:
- € 10.061,85 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005 sub 80 /2011
- 8) Di liquidare, per i motivi in premessa esposti a favore dei soggetti sotto indicati, l'importo complessivo di € **100.000,00**, a titolo di acconto, mediante Bonifico Bancario, così come in appresso:

A) **Castellani Fosco** nato a Scandicci (FI) il 14/08/1924,  
residente a Scandicci (FI) in via San Paolo n. 13  
C.F.: CST FSC 24M14 B962W

Importo spettante pari alla quota di 50,21% e cioè € **50.210,00**, soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91, e cioè per netti € 40.168,00

B) **Luchini Marizza** nata a Scandicci (FI) il 23/06/1925,  
residente a Scandicci (FI) in via San Paolo n. 13  
C.F.: LCH MZZ 25H63 B962A

Importo spettante pari alla quota di 42,07% e cioè € **42.070,00**, soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91 e cioè per netti € 33.656,00

C) **Nesti Dali** nato a Scandicci (FI) il 26/09/1938,  
residente a Scandicci (FI) in via delle Corti n. 31  
C.F.: NST DLA 38P26 B962X

Importo spettante pari alla quota di 3,86% e cioè € **3.860,00**, soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91 e cioè per netti € 3.088,00

D) **Nesti Silvano** nato a Scandicci (FI) il 30/04/1941,  
residente a Scandicci (FI) in via Pisana n. 493  
C.F.: NST SVN 41D30 B962R

Importo spettante pari alla quota di 3.86% e cioè € **3.860,00**, soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91 e cioè per netti € 3.088,00

- 9) Di liquidare, per i motivi in premessa esposti a favore dei soggetti sotto indicati, l'importo complessivo di € **10.061,85**, a titolo di rimborso spese (€ 8.171,00 spese di registrazione Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1080/2010 e € 1890,85 per spese di C.T.U), mediante Bonifico Bancario, così come in appresso:

A) **Castellani Fosco** nato a Scandicci (FI) il 14/08/1924,  
residente a Scandicci (FI) in via San Paolo n. 13  
C.F.: CST FSC 24M14~~B~~962W

Importo spettante pari alla quota di 1/2 e cioè € **5.030,92**, non soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91

B) **Luchini Marizza** nata a Scandicci (FI) il 2~~3~~3/06/1925,  
residente a Scandicci (FI) in via San Paolo n. 13  
C.F.: LCH MZZ 25H63 B962A

Importo spettante pari alla quota di 1/2 e cioè € **5.030,93**, non soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge 413/91

- 10) che la liquidazione sia dell'importo di € 100.000,00, sopradetto, che dell'importo di € 10.061,85 dovrà essere effettuata mediante Bonifico sul Conto Corrente intestato ai soli Sigg.ri Castellani Fosco e Luchini Marizza, come stabilito nello schema dell'atto di transazione allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n 97 del 24/05/2011 e come modificato con Deliberazione di giunta Comunale n. 104 del 31/05/2011, le cui coordinate bancarie sono in esso contenute;

- 11) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione delle somme sopra indicate spettanti agli aventi diritto.


- 12) Di dare atto che la spesa di € **100.000,00** è garantita come segue:

- € 100.000,00 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005 sub. 79 /2011

- 13) Di dare atto che la spesa di € **10.061,85** è garantita come segue:

- € 10.061,85 al Cap. 538000 art. 19 impegno 2025/2005 sub. 80 /2011

- 14) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE,  
AMBIENTE  
Arch. Andrea Martellacci

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.151 IV co. Del D.Lgs 267/00 si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA  
U.O.A. "SERVIZIO DI RAGIONERIA"

Scandicci, li

09 GIU. 2011

  
Dott. Massimo Pelli

af